



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Stefano Cardinali *presidente*

Dott. Umberto Gentili *giudice*

Dott.ssa Clelia Buonocore *giudice rel.*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 18426/2016 R.G., posta in decisione all'udienza del 2 maggio 2017 e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] in

persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 31, presso lo studio dell'Avv. Enrico Scoccini, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

Attrice

E

[REDACTED] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante p.t., [REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, al



Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Michele Mirengi e Michele Lioi, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

OGGETTO: Impugnazione di deliberazioni assembleari.

CONCLUSIONI. All'udienza del 2 maggio 2017 i Procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni:

per l'attrice: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'invalidità delle deliberazioni con cui l'assemblea dei soci della

all'adunanza del 4 febbraio 2016, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ed ha abolito la figura statutaria del direttore. Con vittoria di spese di lite";

per la convenuta: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta ratifica delle delibere impugnate. In ogni caso, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'

impugnava le deliberazioni con cui l'assemblea dei soci della all'adunanza del 4 febbraio 2016, aveva a) ratificato la precedente delibera di modifica dello Statuto, adottata nel corso dell'assemblea del 23 ottobre 2015; b) nel prendere atto delle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente cessazione dalla carica anche dei non dimissionari, aveva provveduto alla nomina dei nuovi amministratori; c) aveva abolito la figura del direttore prevista dall'art. 25 bis dello Statuto.

L'attrice deduceva che la deliberazione di ratifica della precedente decisione assembleare di modifica dello Statuto sociale era stata adottata senza l'osservanza



delle formalità prescritte dall'art. 2480 c.c. e, comunque, in difetto del necessario *quorum* deliberativo; a tal proposito precisava che

- a norma dell'art. 2480 c.c. il verbale dell'assemblea chiamata a deliberare modifiche statutarie doveva essere redatto da notaio;
- conseguentemente, anche per la ratifica di precedente delibera di modifica dello Statuto si imponeva la verbalizzazione dei "lavori assembleari" da parte del notaio;
- ed invece, il verbale dell'assemblea del 4 febbraio 2016 non era stato redatto da un notaio;
- la precedente delibera di modifica dello Statuto, come adottata nel corso dell'assemblea del 23 ottobre 2015, era invalida;
- conseguentemente, in occasione dell'assemblea del 4 febbraio 2016, dovevano trovare applicazione le precedenti clausole statutarie, che prevedevano un *quorum* deliberativo pari all'80% del capitale;
- in realtà la delibera di ratifica in contestazione era stata dichiarata approvata in forza del voto favorevole della sola socia titolare di quota rappresentativa del 75% del capitale sociale.

Con riferimento alle ulteriori deliberazioni oggetto di impugnazione, l'Unione lamentava, innanzitutto, che nell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione inviato per l'assemblea del 4 febbraio 2016 non figuravano in alcun modo, tra gli argomenti da trattare, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e l'abolizione della figura del direttore; aggiungeva che la nomina del direttore risultava prevista e prescritta dallo Statuto sociale onde la delibera di abolizione di detta figura, sostanziandosi in una modifica statutaria, non poteva che essere adottata con le formalità all'uopo previste dall'art. 2480 c.c.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza delle avverse domande; deduceva, *inter alia*, che nelle more – e segnatamente nel corso delle assemblee tenutesi innanzi al notaio il 13 aprile 2016 ed il 3 maggio 2016 - le delibere impugnate erano state

ILCASO.it



sostituite da altre conformi alla legge ed all'atto costitutivo onde, a norma dell'art. 2377, VIII co., c.c., non poteva essere dichiarata la relativa invalidità.

Con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c. la l'Unione

aderiva all'avversa richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con limitato riferimento alla impugnazione della delibera di ratifica della precedente deliberazione di modifica dello Statuto sociale; per converso, insisteva nelle ulteriori domande eccependo che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 13 aprile 2016 era generico e tale da non consentire ai soci di comprendere quali fossero le questioni da trattare per modo che la delibera con la quale, alla cennata adunanza, erano state cumulativamente ratificate e confermate tutte le deliberazioni adottate nel corso dell'assemblea del 4 febbraio 2016 doveva considerarsi invalida e, come tale, inidonea a determinare gli effetti di cui al citato art. 2377, VIII co., c.c..

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 2 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene il Tribunale che, alla luce del disposto dell'art. 2377, VIII co., c.c. non possa procedersi all'esame nel merito delle domande volte alla declaratoria della invalidità delle deliberazioni assembleari qui impugnate; e tanto in considerazione del fatto che tutte le cennate delibere sono state, *medio tempore*, sostituite da altre aventi il medesimo contenuto e che, al vaglio incidentale dovuto in questa sede, appaiono conformi alla legge ed allo statuto della C c, comunque, prive dei vizi denunciati dall'odierna attrice.

Considerazioni di ordine generale in merito alla disposizione di cui all'art. 2377, VIII co., c.c..

In proposito deve osservarsi che l'art. 2377 c.c. – dettato per le società per azioni ma pacificamente applicabile anche con riferimento alle società a

ILCASO.it

Firmato Da: CLELIA BUONOCORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b6ba38c910d66b69d25cf5cd0c71e - Firmato Da: CARDINALI STEFFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7df6cd847d27e361c523416c00474c

RATIFICI
SOSTITUI



responsabilità limitata, in forza del richiamo operato dall'art. 2479 *ter* c.c. – dopo aver disciplinato il procedimento per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari annullabili, all'ottavo comma prevede che “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

Va, poi, rammentato che, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, il citato comma dell'art. 2377 c.c. enuncia un principio generale, destinato ad operare anche nel caso in cui la sostituzione abbia luogo con riferimento ad una deliberazione della quale siano stati lamentati vizi integranti cause di nullità.

D'altro canto, tale ultimo indirizzo dottrinario e giurisprudenziale ha trovato l'avallo del legislatore della riforma che, con il richiamo dell'art. 2377 c.c. ad opera dell'art. 2379 c.c. (in tema di deliberazioni nulle) e con il disposto dell'art. 2379 *bis* c.c., ha dato mostra di ritenere che anche la nullità delle deliberazioni assembleari di società sia suscettibile di “sanatoria”, in deroga ai principi che governano la materia contrattuale.

Deve, in particolare, osservarsi che - come evidenziato anche dalla Suprema Corte - il citato art. 2377, VIII co., c.c. ricollega, alla sostituzione della delibera impugnata, un effetto di “sanatoria *ex tunc*” (cd. rinnovazione sanante) idoneo a far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti *medio tempore* in forza della deliberazione sostituita (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2012, n. 22762).

Va, tuttavia, precisato che - come espressamente previsto dal medesimo ottavo comma dell'art. 2377 - la cennata sanatoria si produce solo se ed allorquando la delibera sostitutiva (di ratifica e/o conferma della precedente) risulti conforme alla legge ed allo statuto, per modo che il Giudice investito dell'impugnazione della delibera sostituita è tenuto a verificare incidentalmente che la nuova deliberazione sia immune da vizi.

E non par superfluo precisare che il vaglio incidentale di cui sopra si impone anche nel caso in cui la delibera sostitutiva non sia stata impugnata.

Atteso, poi, il tenore delle deduzioni svolte dalle parti, par d'uopo rimarcare che è ben vero che, secondo un indirizzo espresso dalla giurisprudenza di

IL CASO.it



legittimità e di merito, nell'ipotesi di sostituzione della delibera impugnata, è dato pervenire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere esclusivamente laddove sussistano e coesistano due condizioni, ovvero non solo che la deliberazione sostitutiva - anche in ipotesi non impugnata - sia immune da vizi (condizione oggettiva), ma anche che i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata condizione e sottopongano al giudice conclusioni conformi, chiedendo, dunque, concordemente la declaratoria della cessazione della materia del contendere (condizione soggettiva).

Tuttavia, è indubbio che in forza del citato disposto dell'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., la mera sostituzione della delibera impugnata con altra che si accerti essere immune da vizi comporta, in termini oggettivi, il venir meno del potere - dovere del Giudice investito della impugnazione di pronunciare la invalidità della delibera sostituita.

Pertanto, la circostanza che, pur all'esito della sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge ed allo statuto, la parte attrice insista nelle originarie conclusioni (ritenendo, invece, invalida la delibera sostitutiva) potrà al più precludere la mera declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma non implica certo che possa o debba vagliarsi nel merito l'impugnazione della delibera sostituita e pronunciarsi l'eventuale invalidità della stessa; ché, al contrario, in ipotesi di tal fatta deve comunque pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione.

Nel senso sopra indicato si è di recente espressa anche la Suprema Corte la quale, dopo aver premesso che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno, in termini oggettivi, la specifica situazione di contrasto fra le parti, così determinando la cessazione della materia del contendere, ha affermato che in ipotesi di tal fatta deve pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità della domanda volta a far valere l'invalidità della delibera sostituita; in particolare la Corte di Cassazione ha precisato che alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, deve pervenirsi anche quando la sostituzione della delibera censurata con altra immune da vizi sia intervenuta dopo



l'introduzione del giudizio, "in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione" (in tal senso, Cass. Civ., 11 agosto 2017, n. 20071)

Esame della fattispecie concreta.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va rilevato che la società convenuta, fin dalla costituzione nel presente giudizio, ha dedotto e documentato che in data 13 aprile 2016, l'assemblea dei soci della C. – svoltasi alla presenza del Notaio verbalizzante – ha ratificato e confermato tutte le deliberazioni già assunte nel corso dell'assemblea del 4 febbraio 2016; ha, inoltre, aggiunto che, alla successiva data del 3 maggio 2016 si è tenuta una ulteriore assemblea – alla presenza del Notaio incaricato degli adempimenti di cui agli artt. 2480 e 2436 c.c. – nel corso della quale sono state specificamente ratificate le precedenti delibere di modifica delle clausole statutarie, con sottoposizione ai soci del testo dello Statuto come risultante dalle cennate modifiche.

A fronte di ciò la parte attrice ha aderito alla avversa richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con limitato riferimento alla delibera di modifica dello Statuto ed alla luce della "ratifica" operata in seno all'assemblea del 3 maggio 2016; ha, invece, eccepito che la delibera di "ratifica" e sostituzione adottata dall'assemblea del 13 aprile 2016 era ed è inidonea a determinare l'effetto di sanatoria previsto dall'art. 2377 c.c., non essendo la stessa conforme a legge.

Orbene, ritiene il Tribunale che - dando seguito alla concorde conclusione in tal senso delle parti - debba senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla declaratoria della invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della C. all'adunanza del 4 febbraio 2016, ha ratificato la deliberazione di modifica dello Statuto, già assunta nel corso dell'assemblea del 23 ottobre 2016.

Invero, nel caso di specie la deliberazione sostitutiva adottata nel corso dell'assemblea del 3 maggio 2016 risulta conforme alla legge ed allo Statuto e, comunque, immune dai vizi lamentati dall'attrice con riferimento alla delibera



sostituita.

Ed infatti - per quanto inferibile dagli atti - la cennata deliberazione sostitutiva risulta da verbale redatto da Notaio, in ossequio alle previsioni e prescrizioni di cui all'art. 2480 c.c.; la stessa, inoltre, è stata approvata con il voto favorevole dei soci titolari di quote rappresentative, nel complesso, del 75% dell'intero capitale sociale e, quindi, con il *quorum deliberativo* previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Ritiene, poi, il Tribunale che debba pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità delle ulteriori domande proposte e "coltivate" dalla Unione

; e tanto alla luce del disposto dell'art. 2377, VIII co., c.c. ed in considerazione del fatto che, al vaglio incidentale dovuto, appare conforme alla legge ed allo Statuto la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della C. ., all'adunanza del 13

aprile 2016, ha ratificato e confermato le precedenti delibere di nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e di "abolizione" della figura del direttore, già adottate in data 4 febbraio 2016 e qui fatte oggetto di impugnazione.

In particolare, con riferimento alla delibera sostitutiva del 13 aprile 2016 non è dato ravvisare lo specifico vizio lamentato dall'attrice ed asseritamente sostanziatosi nella genericità dell'ordine del giorno e nella inidoneità dello stesso a rendere edotti i soci convocati delle questioni da affrontare e delle decisioni da assumere.

Come noto l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, dell'elenco delle materie che dovranno essere oggetto di trattazione e decisione (cd. ordine del giorno), è preordinata ad una duplice funzione, ovvero, da un canto, consentire a ciascun socio di partecipare ai "lavori assembleari" in maniera consapevole ed informata, e, dall'altra, tutelare la buona fede del socio che non intenda partecipare all'assemblea in merito alle questioni che ivi saranno trattate.

Ed è certo noto che, sia nel caso in cui l'avviso di convocazione non contenga affatto l'enunciazione dell'ordine del giorno, sia nelle ipotesi in cui le materie da trattare in assemblea siano indicate in maniera da non consentire il perseguimento della duplice finalità sopra indicata le deliberazioni conseguentemente adottate sono invalide.



Del resto l'art. 2479 *bis* c.c., nel rimettere all'autonomia dei soci - in sede di costituzione della società o di successiva modifica statutaria - la regolamentazione dei "modi di convocazione dell'assemblea", pone un evidente limite all'esplicazione di detta autonomia imponendo che, in ogni caso - e quali che siano le forme e modalità in concreto prescelte - venga assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare".

Va, tuttavia, rimarcato che - come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte - affinché possa adeguatamente assolvere alle funzioni sue proprie l'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione non deve sostanziarsi in una indicazione particolareggiata delle materie da trattare o, addirittura, in una anticipata comunicazione del contenuto della decisione da assumere; ché, invece, è sufficiente un'indicazione sintetica delle questioni all'ordine del giorno, purché chiara e non ambigua.

Ed anzi non par superfluo evidenziare che - fuori dalle ipotesi in cui lo stesso Legislatore prescrive che l'avviso di convocazione sia circostanziato e dettagliato (cfr., per esempio, art. 2445 c.c.) - nella formulazione dell'ordine del giorno da inserire nell'avviso di convocazione occorre temperare l'esigenza di fornire informazioni puntuali circa gli argomenti da trattare in assemblea, con la contrapposta esigenza di preservare "l'elasticità e la flessibilità dei lavori assembleari"; invero, un ordine del giorno eccessivamente puntuale e dettagliato potrebbe condizionare la libertà di determinazione dell'assemblea, sminuendo il rilievo che, a tal fine, assume il dibattito e la discussione dei soci.

Fatte tali premesse, con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che l'ordine del giorno posto nell'avviso di convocazione per l'assemblea del 13 aprile 2016, sia pur con formula sintetica, era ben idoneo ad assicurare ai soci destinatari adeguata informazione sulle questioni da trattare.

In particolare, l'indicazione, quale questione all'ordine del giorno, della ratifica delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 4 febbraio 2016 valeva e vale certamente a rendere edotti i destinatari dell'avviso di convocazione del fatto che, in occasione della adunanza assembleare del 13 aprile 2016, sarebbero state sottoposte nuovamente al vaglio dei soci, per la eventuale ratifica e conferma,



tutte le questioni già affrontate e le delibere (nuove o meramente sostitutive) adottate nel corso dell'assemblea totalitaria del 4 febbraio 2016; ed è ben arduo ritenere che, con un avviso di convocazione come quello di cui sopra, non sia stata soddisfatta la funzione cui sono preordinate le previsioni dell'art. 2479 *bis* c.c..

Ancorché sul punto nessuna censura sia stata sollevata dall'odierna attrice nel giudizio di impugnazione delle delibere di ratifica del 13 aprile 2016, il vaglio incidentale dovuto in questa sede comprende anche la verifica della sussistenza o meno di ulteriori vizi delle delibere sostitutive, tali da escludere l'effetto di sanatoria di cui all'art. 2377 c.c. (ed in particolare di quello afferente l'omessa osservanza delle previsioni statutarie in tema di *quorum deliberativo*, già lamentato nella presente sede con riferimento alle delibere del 4 febbraio 2016).

Orbene, nel vagliare la conformità alle previsioni statutarie delle cennate delibere sostitutive deve tenersi conto del fatto che alla data del 13 aprile 2016 non era intervenuta alcuna sospensione della esecuzione e degli effetti della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della C all'adunanza del 23 ottobre 2015, aveva modificato, *inter alia*, l'art. 14 dello Statuto introducendo – in luogo delle precedenti previsioni di un *quorum deliberativo* dei 2/3 del capitale per le modifiche statutarie e per le deliberazioni di modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché un *quorum deliberativo* dell'80% del capitale per ogni altra deliberazione – una clausola del seguente tenore: “*Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea validamente si costituisce e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% del capitale sociale, quali che siano gli argomenti posti all'ordine del giorno*”.

Pertanto, alla data di adozione delle delibere sostitutive del 13 aprile 2016 erano efficaci e vincolanti le norme statutarie modificate, contemplanti un *quorum* costitutivo e deliberativo del 51% dell'intero capitale; da cui la validità – per tale profilo – delle deliberazioni di ratifica approvate con il voto favorevole di soci titolari di quote rappresentative, nel complesso, del 75% del capitale sociale.

Invero,

- le deliberazioni assembleari, ove non fatte oggetto di sospensione,



sono destinate a trovare regolare esecuzione ed applicazione, ancorché impugnate;

- l'eventuale annullamento di deliberazioni non fatte oggetto di sospensione cautelare non travolge gli atti esecutivi *medio tempore* posti in essere o le delibere adottate sulla scorta dei nuovi assetti introdotti dalle prime.

Come evidenziato dalla Suprema Corte – con indirizzo fatto proprio dall'intestato Tribunale anche in precedenti pronunce – *“l'annullabilità di una delibera (di aumento del capitale sociale) non incide, ancorché si tratti di delibera comportante una modifica della composizione della maggioranza [...], sulla validità delle successive delibere adottate con la nuova maggioranza, a meno che la prima delibera non sia stata sospesa ai sensi dell'art. 2378 c.c..*

E' vero che l'annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo; tuttavia la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti.

Viene qui in esame il tema della legittimità degli atti posti in essere in esecuzione di delibera assembleare annullabile, cui attiene, appunto, l'istituto della sospensione ai sensi dell'art. 2378 c.c. Come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione, disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta. [...] Di effetto "a catena" sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi.

Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali [...], la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno, salva ovviamente la tutela risarcitoria dei diritti dei soci di minoranza. Sotto il profilo, poi, del carattere sostitutivo e sanante, ai



- Dichiaro cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla declaratoria della invalidità della delibera con la quale l'assemblea dei soci della C. _____, all'adunanza del 4 febbraio 2016, ha ratificato la precedente deliberazione di modifica dello Statuto.

- Dichiaro inammissibili le ulteriori domande di parte attrice volte alla declaratoria della invalidità delle delibere con cui l'assemblea dei soci della C. _____, alla medesima adunanza del 4 febbraio 2016, a) ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; b) ha abolito la figura del direttore prevista dall'art. 25 *bis* dello Statuto.

- Condanna la C. _____, alla rifusione, in favore dell'Un _____, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1,063,00 per spese vive ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2017.

Il Giudice estensore
Clelia Buonocore

Il Presidente
Stefano Cardinali

ILCASO.it

